

**LA DECADENZA SPECIALE DELL'  
AZIONE PENALE PEL REATO DI  
ADULTERIO. CONFERENZA  
TENUTA AL GIREOLO GIURIDICO  
DI NAPOLI**

Published @ 2017 Trieste Publishing Pty Ltd

ISBN 9780649195015

La decadenza speciale dell' azione penale pel reato di adulterio. Conferenza tenuta al Gireolo Giuridico di Napoli by Sante Roberti

Except for use in any review, the reproduction or utilisation of this work in whole or in part in any form by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including xerography, photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, is forbidden without the permission of the publisher, Trieste Publishing Pty Ltd, PO Box 1576 Collingwood, Victoria 3066 Australia.

All rights reserved.

Edited by Trieste Publishing Pty Ltd.  
Cover @ 2017

This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form or binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

[www.triestepublishing.com](http://www.triestepublishing.com)

**SANTE ROBERTI**

**LA DECADENZA SPECIALE DELL'  
AZIONE PENALE PEL REATO DI  
ADULTERIO. CONFERENZA  
TENUTA AL GIREOLO GIURIDICO  
DI NAPOLI**





La questione, o signori, che, incoraggiato dalla benevolenza vostra, mi propongo di esaminare, oltre il gran valore che ha, giuridicamente considerata, dati i suoi rapporti imprescindibili colla teorica della prescrizione, ha eziandio importanza etica rilevantissima studiandola in relazione a quelle guarentigie morali che la società si è santamente preoccupata di assegnare al primo anello della colleganza civile: alla famiglia. E, forse, nella duplicità dei rapporti, giuridici e morali, che la tesi presenta, io trovo la causa delle difficoltà che ne hanno ostacolata la soluzione, la quale, in omaggio appunto al diritto ed alla morale, avrebbe dovuto essere pur facile ed indiscussa. Dalla preoccupazione, che ebbero alcuni, trattandone, a mostrarsi giuristi, astrazion facendo

da ogni considerazione etica; dal culto esclusivo dei principi morali, che altri ebbe, prescindendo da ogni valutazione giuridica, nacque quella divergenza di opinioni, che io noto soltanto, sollecito di addentrarmi nella mia disamina, in cui, spero, non tenterò invano conciliare il dettato della legge scritta coi principi razionali che lo informarono.

La mia parola suona reazione contro quella opinione giuridica, che ormai si è invecchiata nella giurisprudenza nel nostro paese, data la costanza della quale, non parrebbe più da discutere oggidì sulla interpretazione del precetto di legge limitativo della facoltà di dar querela per adulterio. Tale uniforme giurisprudenza, contraria a quei principi altamente morali che segnarono l'argine a querele indegne del sacro ausilio della legge punitrice, non avrei però fatto oggetto del mio studio, se non avessi scorto dolorosamente che essa oggi è accolta quasi indiscussa dalla scienza come il portato di una ormai comune coscienza giuridica.

Il termine di tre mesi per querelarsi di adulterio decorre, secondo è ritenuto concordemente, non già dalla prima notizia che si ebbe delle avvenute congiunzioni adulterine,

ma dalla notizia del fatto per cui si intende produrre querela, il quale non può essere che l'ultimo atto di adulterio. E ciò perchè l'adulterio si considera come un reato permanente, il quale perdura sino all'ultimo atto, e la cui prescrizione eccezionale non comincia che da questo, a norma dell'art. 92 del codice penale.

Per combattere tali affermazioni, è mestieri valutare nella loro entità obiettiva tutti gli argomenti, etici e giuridici, favorevoli allo assunto propositomi. E tutta l'indagine necessaria alla soluzione esatta della controversia potrebbe sintetizzarsi in due domande: considerata la parola della legge e la natura del reato cui si riferisce, è un termine speciale di prescrizione quello di cui all'art. 356, o è un termine statuito soltanto per la presentazione della querela? Se è un termine riguardante solo la presentazione della istanza punitiva, in quale principio etico trova il suo fondamento, tanto da diventare una necessità giuridica?

A tali interrogazioni io cercherò rispondere senza avvalermi direttamente di nessuna delle argomentazioni addotte dagli scrittori, tutte sembrandomi o insufficienti o contraddittorie.

Se, per poco, si fossero, anzi tutto, valutate le ragioni che consigliarono il legislatore a dettare la norma estintiva dell'azione penale in genere, di cui, nel nostro codice, è parola all'art. 91, non sarebbe stato logico per giuresperiti poter anche menomamente dubitare della vera natura della disposizione di cui al secondo capoverso dell'art. 356 del nostro codice penale. « Rispetto all'azione penale, il fondamento della prescrizione sta negli effetti naturali del tempo, che impongono un termine alla persecuzione giudiziale. E ciò sia per un principio di libertà e di tutela della innocenza, che non consente di mantenere indefinitamente un cittadino sotto l'imputazione delittuosa; sia per le buone norme di giustizia, le quali sconsigliano dall'aprire processi e celebrar giudizi quando sogliono ormai esser disperse ed esaurate le fonti delle prove; sia, infine, per l'oblio dei fatti e delle persone, che fa venir meno lo stesso interesse sociale di reprimere. Il tempo cancella, da una parte, le tracce e le impressioni del delitto; rende incerta, dall'altra, la convenienza e la verità del giudizio. » Queste ragioni addotte dalla Relazione Ministeriale sul progetto Zanardelli del 1887, sono quelle che in-

formano, nella nostra legge, l'istituto della prescrizione. E se si volesse, in base a tali principi, giustificare la disposizione di cui all'art. 356 del cod. pen., si farebbe, certo, opera vana quanto irrazionale.

Senza soffermarmi sulla prima ragione addotta dal legislatore, sembrandomi poco serio ammettere che pel reato di adulterio, più che per gli altri, si distruggano e si guastino gli elementi di prova, è mio dovere esaminare se si attenua e svanisce in minor tempo il male politico prodotto dall'adulterio paragonato agli altri delitti.

Il considerare l'adulterio come reato, in opposizione di quanto pensano i più eminenti filosofi del diritto, porta certo con sé la conseguenza di una rigorosa valutazione della sua immoralità obbiettiva, della sua funesta azione antisociale. Sarebbe illogico credere assegnata dal patrio legislatore una speciale prescrizione brevissima al reato di adulterio incriminato appunto per le conseguenze deleterie dell'ordine della famiglia, quando, come si è osservato, la prescrizione trova il suo precipuo fondamento nella attuazione o mancanza delle conseguenze del reato. Non è dubbio—diceva il guardasigilli— che l'adulterio per le conseguenze che produce sarebbe

da annoverarsi fra i più gravi delitti; imperocchè non solo con la profonda perturbazione che arreca all'ordine delle famiglie scuote le basi della società, ma all'offeso toglie beni di gran lunga più preziosi che non sieno gli averi, la salute, la esistenza medesima, oltre all'essere, non di rado, terribile cagione di altri delitti coi quali alla vita stessa direttamente si attenda (1). Quanto sieno tristi le conseguenze dello adulterio non è chi non vegga. Al contrario delle statistiche italiane, le francesi hanno opportunamente incluso, oltre all'amore contrariato, in genere, ed alla gelosia, l'adulterio come causa diretta dei crimini di sangue. E l'Holtendorff (2), per lo studio della psicologia criminale, proponeva classificare tra i motivi sessuali determinanti all'omicidio, primo, fra tutti, l'adulterio. Chè se, come la dotta Relazione ministeriale accenna, le condizioni sociali, l'influenza dei costumi, per cui il colpevole, anzi chè essere segnato di una impronta disonorante, cingesi di un'aureola di prestanza, e di invidiati trionfi; se le leggi fatali del cuore umano di fronte alla in-

---

(1) Relazione Ministeriale sul processo Zanardelli.

(2) L'assassinio e la pena di morte.

dissolubilità di unioni infelici, create assai spesso da volontà inconsapevoli, limitano in confini assai angusti le pene dell'adulterio, quali ragioni avrebbero consigliato il legislatore a derogare ai principi informativi dell'istituto della prescrizione rispetto alle conseguenze antiggiuridiche dell'adulterio; conseguenze che lasciano, talora, tracce incancellabili nell'individuo e nella società?

Lasciare alla morale la sanzione dell'adulterio sarebbe stata opera degna di filosofia giuridica. Ma, considerato l'adulterio come reato, sarebbe contraddittorio coi principi del diritto, se, solo in base alle norme regolatrici della prescrizione, se ne dichiarassero, dopo l'elasso di pochi mesi, estinti gli effetti. La menzogna di una sposa — ebbe a dire il Michelet — può falsare la storia di dieci secoli!

Risalendo, quindi, ai principi generali, chiaro appare di quanto vadano errati coloro che alla limitazione della querela per adulterio vedono inerenti i caratteri della prescrizione giudiziale.

La prescrizione pel reato di adulterio è quella comune di anni cinque, di cui al n. 4 dell'art. 91 del codice. Basterebbe a rendere indiscutibile tale affermazione l'osser-